



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2009 (15.12)
(OR. en)**

17240/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0047 (COD)**

**TRANS 492
MAR 177
AVIATION 203
CAB 63
RECH 455
CODEC 1424**

RELAZIONE

del:	COREPER
al:	Consiglio

n. doc. prec.:	16680/09 TRANS 474 MAR 169 AVIATION 194 CAB 60 RECH 439 CODEC 1374
n. prop. Com.:	6257/1/09 TRANS 56 MAR 17 AVIATION 18 CAB 3 RECH 86 CODEC 426 REV 1

Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite
	- <i>Orientamento generale</i>

Introduzione

1. Il 24 marzo 2009 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto.

2. La proposta di regolamento ha lo scopo di conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).

Stato dei lavori

3. Gli organi preparatori del Consiglio hanno avviato l'esame della proposta sotto presidenza ceca, il 24 marzo 2009. Una relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio TTE dell'11 giugno 2009.
4. Le discussioni sulla proposta sono proseguite sotto presidenza svedese. Sulla scorta delle discussioni approfondite svoltesi in varie riunioni del Gruppo e in considerazione delle richieste delle delegazioni, la presidenza ha proceduto a una modifica di diverse disposizioni della proposta della Commissione che ha consentito di registrare un ampio consenso sulla maggior parte degli articoli. Il 2 dicembre 2009 i risultati delle discussioni sono stati presentati al Coreper, che è riuscito a risolvere la maggior parte delle questioni in sospeso.

In linea con l'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto¹, il gruppo ha altresì discusso e valutato la valutazione d'impatto della Commissione.

5. In questa fase, le delegazioni possono in sostenere in ampia misura la proposta di compromesso della presidenza figurante nell'allegato.
6. Il 2 dicembre, in seguito ad una richiesta di AT, il COREPER ha convenuto in linea di principio di aggiungere un nuovo paragrafo 4 all'articolo 16, in cui si precisa che il contenuto dei paragrafi 1 e 3 del medesimo articolo 16 si applicano anche agli agenti del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Tutte le delegazioni e la Commissione hanno espresso riserve d'esame sul paragrafo 4 dell'articolo 16 (nota in calce 15, pag. 29).

¹ Miglioramento della regolamentazione: Approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto, doc. 14901/05 JUR 486 COMPET 263.

La Commissione mantiene una riserva sull'eliminazione dello statuto di osservatore al consiglio di amministrazione conferito al Parlamento europeo (note in calce 8 e 9, pagg. 7 e 12).

FR e MT hanno espresso riserve d'esame parlamentare.

7. Il testo del progetto di regolamento, allegato alla presente relazione, rispecchia i risultati del dibattito in sede di Coreper.

Conclusioni

8. Una volta adottato, il testo dell'orientamento generale dovrà essere riesaminato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e adeguato di conseguenza.
9. Si invita il Consiglio ad esaminare il testo figurante nell'allegato della presente relazione, in particolare le riserve summenzionate, e a concordare un orientamento generale sul testo del progetto di regolamento.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio
sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite²

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

² In relazione alla versione consolidata, il testo del regolamento attualmente in vigore (che la proposta della Commissione lascia invariato) figura in tondo, mentre le modifiche apportate figurano in *corsivo*.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite⁵, modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006⁶, per tener conto della cessazione dell'attività dell'impresa comune Galileo a decorrere dal 31 dicembre 2006, ha istituito un'agenzia comunitaria chiamata Autorità di vigilanza europea GNSS (in appresso "Autorità").*
- (2) La funzione e i compiti dell'Autorità, elencati rispettivamente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004, sono stati definiti per soddisfare le esigenze legate al progetto di concessione della gestione e del finanziamento della fase costitutiva e di quella operativa del programma Galileo. Questo progetto è stato abbandonato nel corso del 2007, e la gestione e il finanziamento della fase costitutiva del programma non saranno più concessi al settore privato.*
- (3) Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)⁷ definisce il nuovo quadro della gestione pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS. Prevede il principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità e l'Agenzia spaziale europea (in appresso "ESA"), affida alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi ed elenca i compiti affidati all'Autorità. Prevede inoltre che l'Autorità svolga i compiti che le sono affidati nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi e conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione.*

⁵ GU L 246 del 20.07.04, pag. 1.

⁶ GU L 367 del 22.12.06, pag. 18.

⁷ GU L 196 del 24.07.08, pag. 1.

- (4) *Occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- (5) *Occorre modificare, da una parte, il titolo del regolamento che non deve più riguardare in generale le strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, ma unicamente la creazione di un'agenzia comunitaria, d'altra parte il nome dell'agenzia che, vista la limitazione del suo campo di attività, non si deve più chiamare "Autorità europea di vigilanza GNSS" ma "Agenzia GNSS" (in appresso "l'Agenzia").*
- (6) *Occorre inoltre modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1321/2004 che riguarda l'oggetto del regolamento stesso, che deve essere esclusivamente la creazione dell'agenzia, senza attribuirle il compito di garantire la gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei GNSS e di esserne l'autorità di regolamentazione.*
- (7) *Occorre inoltre modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004 relativo ai compiti dell'Agenzia e, a questo proposito, riprendere la definizione dei suoi compiti che figura all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.*
- (7 bis) *La Commissione, nel quadro della valutazione intermedia del programma Galileo, prevista nel 2010, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 683/2008, dovrebbe inoltre affrontare il tema della gestione del programma nella fase operativa e il ruolo che l'Agenzia svolgerà in tale contesto.*
- (8) *Le modifiche del titolo del regolamento (CE) n. 1321/2004 e la denominazione dell'Agenzia comportano la modifica di tutti i passaggi del testo di questo regolamento che menzionano il titolo e la denominazione in questione.*
- (9) *Inoltre, poiché il regolamento (CE) n. 683/2008 attribuisce alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 concernenti la proprietà dei sistemi non hanno più ragione d'essere e devono essere soppresse.*

(10) *Inoltre, per garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo di gestore dei programmi svolti dalla Commissione e conformemente agli orientamenti da essa definiti, occorre, da una parte, prevedere esplicitamente che l'Agenzia sia gestita dal suo direttore esecutivo sotto la guida del consiglio di amministrazione conformemente agli orientamenti forniti all'Agenzia dalla Commissione e, d'altra parte, che al consiglio di amministrazione dell'Agenzia la Commissione disponga di cinque rappresentanti e che, relativamente a un numero limitato di compiti di tale consiglio, le decisioni non possano essere adottate senza il loro consenso.*

(10 bis) *Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve poter adottare tutte le decisioni suscettibili di garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti, esclusi quelli di accreditamento affidati al comitato di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 10 bis e nei quali eserciterà funzioni attinenti ai soli aspetti relativi alle risorse e al bilancio. Ai fini di una gestione efficace dei programmi è necessario altresì che i compiti del consiglio di amministrazione siano conformi ai nuovi compiti affidati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008, segnatamente per quanto riguarda il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza e le istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC. Del pari, ai fini di un'adeguata gestione amministrativa, occorre che la data in cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alle varie istituzioni comunitarie, dopo averla adottata, la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, conformemente all'articolo 6, lettera g) del regolamento (CE) n. 1321/2004, sia allineata alla data in cui il direttore esecutivo dell'Agenzia trasmette i conti definitivi dell'Agenzia a queste stesse istituzioni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 di tale regolamento.*

(11) [...] ⁸

⁸ La Commissione ha formulato una riserva sull'eliminazione dello statuto di osservatore al consiglio di amministrazione conferito al Parlamento europeo

- (12) *Peraltro, vista l'estensione dei compiti affidati all'Agenzia, tra cui figura l'accreditamento di sicurezza, il comitato tecnico-scientifico istituito in seno all'Agenzia dovrebbe essere eliminato e il comitato per la sicurezza e la protezione del sistema dovrebbe essere sostituito da un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei incaricato dell'accreditamento di sicurezza e composto di rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'SG/AR e in cui l'ESA svolge un ruolo di osservatore.*
- (13) *Le attività di accreditamento dovrebbero essere svolte in modo indipendente dalle autorità che gestiscono i programmi, in particolare la Commissione, gli altri organi dell'Agenzia, l'ESA, e le altre entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza. Il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei dovrebbe essere pertanto l'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi e dei ricevitori integranti la tecnologia PRS e costituire, in seno all'Agenzia, un organo autonomo che adotta le sue decisioni in modo indipendente*
- (14) *Dato che la Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi a norma del regolamento (CE) n. 683/2008, è di primaria importanza, per garantire una gestione efficace degli aspetti connessi alla sicurezza e rispettare il principio di una rigida ripartizione delle competenze previsto da tale regolamento, che le attività del comitato di accreditamento di sicurezza siano strettamente limitate all'accreditamento di sicurezza dei sistemi e che non possano in alcun caso sostituirsi ai compiti affidati alla Commissione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008.*
- (14 bis) *Le decisioni adottate dalla Commissione secondo procedure in cui interviene il comitato dei programmi GNSS europei lasciano impregiudicate sia le norme vigenti in materia di bilancio sia la competenza degli Stati membri per le questioni di sicurezza.*
- (14bis bis) *Occorre istituire un Gruppo che assista il comitato di accreditamento di sicurezza al fine di facilitare il regolare trattamento dei fascicoli di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e che si componga di un rappresentante per Stato membro, di un rappresentante della Commissione, di un rappresentante dell'SG/AR e di un rappresentante dell'ESA.*

I lavori del Gruppo si inscrivono nella continuità delle attività di accreditamento già svolte. In particolare, i rappresentanti degli Stati membri che già svolgono tali funzioni per l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento diventano membri del Gruppo, salvo decisione contraria degli Stati membri che rappresentano.

- (14 ter) Del pari, occorre istituire un'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) che assista il comitato al fine di garantire la sicurezza, in particolare, nelle procedure chiave prima del lancio dei satelliti.*
- (15) Occorre inoltre che le attività di accreditamento siano coordinate con le azioni delle autorità responsabili della gestione dei programmi e delle altre entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.*
- (16) Viste la specificità e la complessità dei sistemi, è essenziale che le attività di accreditamento siano svolte in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'UE e degli Stati membri, sforzandosi di raggiungere un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla sicurezza, e che sia predisposto un monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico siano affidate a professionisti qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.*
- (17) Per consentire a questo comitato di accreditamento di sicurezza di svolgere la propria funzione, occorre prevedere inoltre che gli Stati membri gli comunichino tutta la documentazione necessaria, consentano a persone debitamente autorizzate di accedere alle informazioni classificate e alle zone rientranti nella loro giurisdizione e siano responsabili, a livello locale, dell'accREDITAMENTO di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio.*

(18) I sistemi creati nell'ambito dei programmi europei di radionavigazione satellitare, il cui uso si estende ben oltre le frontiere nazionali degli Stati membri, sono infrastrutture istituite in quanto reti transeuropee a norma dell'articolo 156 del trattato. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni e energia.

(19) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1321/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, compiti, organi

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un'agenzia comunitaria denominata "*Agenzia GNSS europea*" (in appresso "*l'Agenzia*").

Articolo 2

Compiti

I compiti dell'Agenzia sono quelli enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 del 9 luglio 2008.

Articolo 3

Organi

Gli organi dell'Agenzia sono il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il direttore esecutivo. Essi svolgono i loro compiti conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1. L'*Agenzia* è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.
2. L'*Agenzia* gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'*Agenzia* ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in altri paesi che partecipano al programma a norma dell'articolo 21.
4. L'*Agenzia* è rappresentata dal suo direttore esecutivo, *fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 9.*

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1. È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell'articolo 6.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante designato da ogni Stato membro e di *cinque* rappresentanti designati dalla Commissione. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA⁹ sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.
3. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 21.
4. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

⁹ La Commissione ha formulato una riserva sull'eliminazione dello statuto di osservatore conferito al Parlamento europeo.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Di norma, il direttore esecutivo dell'*Agenzia* partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

L'*Agenzia* svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
7. *Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto; le decisioni basate sull'articolo 6, lettere b) ed e) non sono adottate in assenza di un voto affermativo del rappresentante della Commissione.*

Il direttore esecutivo dell'*Agenzia* non partecipa al voto.

Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione *provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatili, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Riguardo ai compiti e alle decisioni di accreditamento di sicurezza di cui al capo II, il consiglio di amministrazione è responsabile dei soli aspetti relativi alle risorse e al bilancio. Inoltre, il consiglio di amministrazione*

- a) nomina il direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;
- b) *adotta, in linea di massima entro il 15 ottobre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente;*
- c) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 11 e 12;
- d) *vigila sul funzionamento del centro di sicurezza Galileo ("centro di monitoraggio della sicurezza Galileo o "GSMC") di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 683/2008;*
- e) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo;
- f) adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, a norma dell'articolo 19;
- g) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia e la trasmette, *entro il 1° luglio*, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti; l'Agenzia trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;
- h) adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1. L'*Agenzia* è diretta dal suo direttore esecutivo *che esercita le sue funzioni sotto la guida del consiglio di amministrazione*.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso generale, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione alla maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo:

- a) rappresenta l'*Agenzia*, escluse le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto al capo II, e ha il compito di provvedere alla sua gestione;
- b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;
- c) provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell'*Agenzia* sotto il controllo del consiglio di amministrazione;

- d) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'*Agenzia* ai sensi del presente regolamento;
- e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'*Agenzia* a norma dell'articolo 11 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 12;
- f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
- g) *provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;*
- h) definisce la struttura organizzativa dell'*Agenzia* e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;
- i) esercita, nei confronti del personale, i poteri previsti dall'articolo 16;
- j) può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l'apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell'articolo 4;
- k) *provvede affinché siano predisposte le funzioni di segretariato e tutte le risorse necessarie al funzionamento del comitato, del Gruppo e dell'autorità di distribuzione degli apparati crittografici istituiti dagli articoli 10 bis, 10 ter e 10 ter bis.*

Capo II

Aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri

Articolo 9

Azione comune

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento n. 683/2008, ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione europea o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea¹⁰.
2. *La Commissione comunica al Consiglio, per informazione, le decisioni di accreditamento di sicurezza adottate conformemente al capo III e i rischi residui individuati.*

¹⁰ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

Capo III
Accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei

Articolo 10
Principi generali

Le attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo sono realizzate in conformità dei principi seguenti:

- *le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'UE e degli Stati membri;*
- *si cerca di pervenire alle decisioni per consenso e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate dalla sicurezza;*
- *i compiti sono assolti nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione¹¹;*
- *un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in conformità dei principi fondamentali e delle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione nonché l'applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente;*

¹¹ Decisione 2001/264/CE del Consiglio che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24). Questo testo sarà sostituito dalla "decisione del Consiglio sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE" (doc. 13885/1/09 REV 1, GU L, pag.).
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

- le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;
- *le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato;*
- *le decisioni di accreditamento sono prese in modo indipendente dalla Commissione, fatto salvo l'articolo 3, e dalle entità responsabili dell'attuazione dei programmi. Di conseguenza un'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei è un organo autonomo, in seno all'Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente;*
- *le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l'esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.*

Articolo 10 bis

Comitato di accreditamento di sicurezza

1. *In seno all'Agenzia è istituito un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in appresso "il comitato"). Per quanto riguarda i sistemi GNSS europei, tale organo svolge le funzioni del comitato di accreditamento di sicurezza di cui alle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione.*

2. *Il comitato svolge i compiti affidati all'Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ai sensi dell'articolo 16, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 683/2008 e adotta le "decisioni di accreditamento di sicurezza" di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'approvazione della strategia di accreditamento di sicurezza e dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni o per i vari servizi, l'autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri e in particolare le stazioni di ricezione del segnale ubicate in Stati terzi, nonché l'autorizzazione a fabbricare ricevitori integranti la tecnologia PRS e relativi componenti.*
3. *L'accREDITamento di sicurezza dei sistemi da parte del comitato consiste nella verifica della conformità dei sistemi ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione.*
4. *In base alla relazione sui rischi elaborata in conformità dell'articolo 10 ter, paragrafo 1, il comitato informa la Commissione della sua valutazione del rischio e le fornisce consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accREDITamento di sicurezza.*
5. *La Commissione tiene costantemente informato il comitato dell'impatto delle possibili decisioni dello stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui.*
6. *Le decisioni del comitato sono indirizzate alla Commissione.*
7. *Il comitato è composto di un rappresentante per Stato membro, di un rappresentante della Commissione e di un rappresentante dell'SG/AR. Un rappresentante dell'ESA è invitato ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.*
8. *Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e nomina il presidente.*

9. *Il presidente del comitato rappresenta l'Agenzia nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 8, il direttore esecutivo non la rappresenta.*
10. *Il comitato ha accesso a tutte le risorse umane e materiali necessarie a provvedere alle appropriate funzioni di sostegno amministrativo e a consentirgli, insieme al Gruppo istituito ai sensi dell'articolo 10 ter e all'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) istituita ai sensi dell'articolo 10 ter bis, di svolgere i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell'avvio e monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sicurezza e nell'esecuzione di audit di sicurezza del sistema, nella preparazione di decisioni e nell'organizzazione di riunioni.*
11. *Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all'articolo 10 non può essere raggiunto, il comitato adotta decisioni alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'SG/AR non partecipano al voto. Il presidente del comitato firma, a nome del comitato, le decisioni adottate da quest'ultimo.*
12. *La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal comitato possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi e calendario, ne informa urgentemente il Parlamento europeo e il Consiglio*
- 12 bis. *Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 683/2008.*
13. *Il consiglio di amministrazione è tenuto regolarmente informato dell'evoluzione dei lavori del comitato.*
14. *Il calendario dei lavori del comitato rispetta il programma di lavoro GNSS della Commissione.*

Articolo 10 ter
Gruppo per l'accreditamento di sicurezza

1. È istituito un Gruppo per l'accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (in appresso "il Gruppo") per assistere il comitato nella preparazione delle decisioni di accreditamento di sicurezza. Esso opera sotto l'autorità del comitato e secondo le sue istruzioni, in particolare effettua prove e esami sull'analisi di sicurezza per elaborare le pertinenti relazioni sui rischi.
2. Il Gruppo è composto di un rappresentante per Stato membro e di un rappresentante della Commissione, nonché di un rappresentante dell'SG/AR e di un rappresentante dell'ESA, scelti tra esperti riconosciuti in materia di accreditamento di sicurezza. Il Gruppo è presieduto da un membro del personale dell'Agenzia.

Articolo 10 ter bis
Autorità di distribuzione degli apparati crittografici

È istituita un'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (in appresso nel presente regolamento "CDA") per assistere il comitato, in particolare per questioni connesse alle chiavi elettroniche di volo.

La CDA ha il compito, sotto l'autorità del comitato e secondo le sue istruzioni, di gestire e inventariare il materiale crittografico GNSS europeo, assicurare che siano attuate procedure appropriate e siano stabiliti canali per l'inventario, il trattamento in modo sicuro, la conservazione e la diffusione di tutto il materiale crittografico GNSS europeo e assicurare il trasferimento di materiale crittografico GNSS europeo verso o da singoli individui o servizi che lo utilizzano¹².

La CDA è composta dei pertinenti rappresentanti degli Stati membri ed è presieduta da un membro del personale dell'Agenzia.

Nell'ambito della CDA e sotto la sua autorità, una cellula per le chiavi elettroniche di volo (FKC) è dedicata della gestione delle chiavi operative di volo ed è attivata per ciascuna campagna di lancio.

¹² Cfr. doc. 11501/09, allegato IV, pagina 74, punto 44.

La FKC è composta di membri del personale dell'Agenzia, di rappresentanti degli Stati membri che partecipano direttamente alla gestione delle chiavi elettroniche di volo e ai lanci, e di osservatori di altri Stati membri.

Articolo 10 quater
Ruolo degli Stati membri

Gli Stati membri:

- trasmettono al Comitato tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accreditamento di sicurezza;*
- consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal comitato;*
- sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo dell'accesso, ossia uno schizzo o un elenco di tutte le zone/i siti da accreditare, preventivamente concordato tra Stati membri e comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da assicurare che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di accesso;*
- sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio e che fanno parte del perimetro di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei; riferiscono a tal fine al comitato.*

Capo IV
Disposizioni finanziarie e di bilancio

Articolo 11

Bilancio

1. Le entrate dell'*Agenzia* comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea destinata a garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese.
2. Le spese dell'*Agenzia* comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del *comitato*, *inclusi gli organi istituiti per assisterlo*, e ai contratti e gli accordi conclusi *dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatili*.
3. Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'*Agenzia* per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'*Agenzia* per l'esercizio successivo.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico e del programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 21.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso "autorità di bilancio") unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che essa ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'*Agenzia* e adotta la tabella dell'organico dell'*Agenzia*.
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che abbia incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'*Agenzia*.
2. Anteriormente al 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'*Agenzia* comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'*Agenzia*, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'*Agenzia*, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'*Agenzia*, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'*Agenzia*.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e come previsto nell'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'*Agenzia* è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'*Agenzia* e previo accordo della Commissione.

Capo V
Disposizioni varie

Articolo 14
Misure antifrode

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1)¹³.
2. L'*Agenzia* aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹⁴, e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il personale dell'*Agenzia*.
3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se necessario, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell'*Agenzia*, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 15
Privilegi e immunità

All'*Agenzia* si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

¹³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

¹⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Articolo 16

Personale

1. Al personale dell'*Agenzia* si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.
2. Fatto salvo l'articolo 8, l'*Agenzia* esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina.
3. Il personale dell'*Agenzia* è composto di agenti assunti dall'*Agenzia* per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari *con nulla osta di livello adeguato* assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.
4. *Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo di applicano anche al personale del GSMC*¹⁵.

Articolo 17

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'*Agenzia* è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'*Agenzia*.
2. Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'*Agenzia* risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

¹⁵ Riserva d'esame: tutte le delegazioni (eccetto AT) e la Commissione.

3. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.
4. La responsabilità personale degli agenti verso l'*Agenzia* è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.

Articolo 18

Lingue

1. All'*Agenzia* si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁶.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'*Agenzia* sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 19

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁷ si applica ai documenti in possesso dell'*Agenzia*.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni adottate dall'*Agenzia* in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato CE.

¹⁶ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

¹⁷ GU L 145 del 31.05.01, pag. 43.

4. Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'*Agenzia* è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁸.

Articolo 20

Norme di sicurezza

All'*Agenzia* si applicano i principi di sicurezza contenuti nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione¹⁹. In particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

Articolo 21

Partecipazione di paesi terzi

1. L'*Agenzia* è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in tal senso.
2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'*Agenzia*, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall'*Agenzia*, sui contributi finanziari e sul personale.
3. La partecipazione di qualsiasi paese terzo all'*Agenzia* è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

¹⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁹ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 683/2008 è così modificato:

Il riferimento in tutto il regolamento all'"autorità di vigilanza del GNSS europeo" o all'"autorità" è sostituito rispettivamente da un riferimento a "x" e all'"Agenzia".

Capo VI
Disposizioni finali

Articolo 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
